STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 141

Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare

Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorita' giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372. (5a)

Versione in vigore dal 12 giugno 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5a) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 giugno 1909. n. 372."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-141-rapporti-tra-il-procedimento-penale-ed-il-procedimento-disciplinare/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it